



Città di Novi Ligure

Sett. 7 - Polizia Municipale
Ufficio proponente: Viabilità
Proposta n. 153 del 15/10/2010

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 104 del 15/10/2010

Oggetto: CENTRO STORICO NORME VIABILI SPERIMENTALI PER ZONA A TRAFFICO LIMITATO.

IL DIRIGENTE

TENUTO CONTO che i Comuni nei centri abitati, a sensi dell'art. 7 del C.d.S., possono adottare, con Ordinanza del Sindaco (Dirigente), provvedimenti atti a regolamentare la circolazione stradale;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale intende realizzare una modifica integrativa delle attuali norme che regolano la zona a traffico limitato della Via Roma e delle aree limitrofe, al fine di meglio garantire la sicurezza dei residenti ed il transito dei pedoni, incentivare le attività in loco, razionalizzando altresì i flussi di transito veicolare e disciplinando in modo omogeneo gli orari d'ingresso dei mezzi destinati alla consegna delle merci;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 577 in data 18.12.1997, esecutiva a sensi di legge, avente per oggetto "Delimitazione nell'ambito del territorio cittadino, ai sensi dell'art. 7 del D.L. 30.04.1992, n. 285 del Codice della Strada e successive modificazioni, un'area pedonale urbana (trasformazione dell'attuale zona a traffico limitato n. 1 con inserimento della Galleria Perelli e del "Largo Valentina" di Via Paolo Giacometti), con la quale venne istituita l'attuale area pedonale urbana (0-24), indicandone la delimitazione ed i confini, nonché le modalità disciplinari relative alle eccezioni per la circolazione dinamica e statica ad alcune categorie di veicoli;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 266 in data 15.10.1998, esecutiva a sensi di legge, avente per oggetto "nuova delimitazione, ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada, nell'ambito del Centro Storico cittadino, della zona a traffico limitato del settore nr. 3 (Via Roma)." con la quale venne modificata la delimitazione della zona a traffico limitato citata ed istituiti gli attuali confini, stabilendo altresì gli orari relativi al divieto di circolazione dinamico e statico per tutte le categorie di veicoli ed individuate le deroghe relative ad alcune categorie di veicoli;

VISTE le Ordinanze Sindacali nr. 5991 in data 13.03.1995, nr. 7511 in data 26.08.1997, nr. 7910 in data 11.06.1998, nr. 7935 in data 26.06.1998, nr. 8011 in data 13.08.1998 e nr. 8110 in data 19.10.1998 con le quali venivano stabilite di volta in volta, le delimitazioni dell'area pedonale, delle zone a traffico limitato, le integrazioni e modificazioni, la formalizzazione delle deroghe a determinate categorie di veicoli per la circolazione dinamica e statica, le modalità di accesso a determinate aree interne, con obbligo di seguire percorsi predeterminati, ecc.;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Comunale nr.119 del 01.08.2002, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "limitazione transito autocarri di massa superiore ai 35 ql. in varie aree della città. Linee di indirizzo." e nr.191 del 22.11.2002, esecutiva ai sensi di legge avente per oggetto:

“Transito veicoli pesanti nel concentrico. Linee di indirizzo. Integrazioni deliberazioni Giunta Comunale nr.177 e 119 del 26.09.2002 nr. 147. ulteriori determinazioni”;

VISTA l’Ordinanza Dirigenziale del VII settore nr. 8 in data 23.01.2003 con la quale a far data dalle ore 09.00 del 01.02.2003 venne istituito in alcune vie e strade il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 35 ql., non adibiti al trasporto di persone, tra cui il Centro Storico delimitato dagli accessi di Via Girardengo, Via Roma, Via S. Martino della Battaglia, Piazza S. Andrea, Via Cavanna, Via Marconi, e Via Peloso;

VISTA l’Ordinanza Dirigenziale n° 279 in data 26.07.2005 con la quale erano state stabilite le norme viabili sperimentali lungo la zona a traffico limitato della Via Roma ed adducenze;

VISTE le Ordinanze Sindacali n° 9 in data 17.01.2008 e n° 445 del 18.12.2009, con la quale sono state rese esecutive lungo il territorio cittadino delimitato dal Centro Abitato le Limitazioni della circolazione veicolare per la tutela dell’aria a determinate categorie di veicoli

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 42 in data 23 marzo 2009, esecutiva a sensi di legge, avente per oggetto”Perimetrazione ztl. Individuazione Varchi Elettronici”, con la quale è stata approvata la nuova delimitazione e perimetrazione della Z.T.L. del Centro Storico, come riportato nell’allegata planimetria che forma parte integrante e sostanziale del predetto provvedimento, individuate le zone soggette al controllo elettronico dei varchi complementari ed interagenti fra di loro quali varco 1) Via Roma e varco 2) Via Durazzo, oltre a demandare al Comandante Dirigente del VII° Settore e/o suo sostituto, in caso di impedimento e/o assenza, l’adozione di provvedimenti attuativi con gli elencati indirizzi citati nella deliberazione stessa;

RITENUTA pertanto l’opportunità di procedere all’adozione, per i motivi suesposti, di idoneo provvedimento viabile sperimentale, attuando una modifica integrativa delle attuali norme che regolano la zona a traffico limitato della Via Roma, stabilendo nuovi orari relativi all’apertura al transito lungo la stessa nonché le norme attinenti le deroghe per la circolazione veicolare per alcune specificate categorie di veicoli ed individuando appositi stalli per le operazioni di carico e scarico merci, per la sosta rapida e per la sosta dei veicoli in uso alle categorie protette;

AVUTE PRESENTI le caratteristiche tecniche della zona indicata e del traffico che vi si svolge;

VISTO il D.lgs. 267/2000;

VISTO l’art. 29 del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Codice della Strada;

VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S.;

VISTA la normativa che regola la materia;

ORDINA

Con decorrenza immediata, per una durata sperimentale sino al 31 dicembre 2010, salvo rinnovo, sono istituite le seguenti norme viabili ed integrative della zona a traffico limitato in Via Roma ed adiacenze:

nuova perimetrazione della z.t.l. e individuazione dei varchi elettronici come riportato nell'allegata planimetria che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con una velocità massima consentita in 30 km/h.

- Mantenimento del divieto di sosta (0-24) per tutte le categorie di veicoli lungo la Via Roma, la Via Paolo Giacometti, in Piazza Careni ed in Via A. Libarna.
- Delimitazione di numero tre aree destinate alle operazioni di carico e scarico merci con una durata temporale massima di trenta minuti lungo la Via Roma da utilizzarsi per le medesime operazioni dalle ore 07.00 alle ore 10.30 nei giorni feriali di lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 nei giorni di giovedì. I medesimi stalli potranno essere utilizzati, per operazioni di carico e scarico anche personali per una breve sosta autorizzata quantificabile in un massimo di 15 minuti riscontrabili con l'esposizione del disco orario e di tagliando, appositamente rilasciato, dalle ore 10.30 alle ore 11.30 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato e dalle ore 16.00 alle ore 17.30 nei giorni di giovedì.
- Delimitazioni lungo la Via Roma di numero due stalli di sosta consentita ai veicoli al servizio di persone invalide munite dell'apposito contrassegno e delimitazione di analoga zona in Via Antica Libarna.
- Istituzione del divieto di transito per tutte le categorie di veicoli dalle ore 00.00 alle ore 19.00 nella perimetrazione della zuova z.t.l. nei gironi dal Lunedì al Sabato e dalle ore 00.00 alle ore 24.00 nei giorni festivi e di domenica..
- Istituzione del divieto di transito e sosta per tutti veicoli utilizzati per la consegna delle merci nelle giornate mercatali di giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 nel tratto di Piazza XX Settembre adducante alla Via Roma
- Individuazione di stalli di sosta a zona disco di 1h nei giorni feriali con orari dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00, riservati a residenti all'interno della z.t.l. senza disponibilità di posto auto lungo la Via Giacometti, Piazza XXVII Aprile, Via Cavour e Via Capelloni nei posti individuati e delimitati.
- La Z.T.L. precedentemente individuata, comprendente parte di Piazza XXVII Aprile, indicata come Piazzetta Carceri, è assorbita all'interno della nuova perimetrazione, individuando quali stalli al servizio dei mezzi autorizzati quelli perpendicolari al muro dell'edificio municipale.

Lungo tutta la perimetrazione della z.t.l., sono esclusi:

Veicoli in uso ai residenti diretti ad aree interne nel concentrico aventi disponibilità di parcheggio permanente (box, cortile, garage, posto auto), dimostrabile da atto e/o diritto di proprietà e/o autocertificazione.

Veicoli in uso ai residenti nel concentrico senza posto auto ma autorizzati a sostare negli stalli a zona disco a loro riservati.

Veicoli in uso a persone non residenti ma aventi la disponibilità di parcheggio permanente (box, cortile, garage, posto auto), dimostrabile da atto e/o diritto di proprietà e/o autocertificazione nel concentrico relativamente alle sole fasi di accesso e uscita da luoghi privati.

Veicoli in uso ai titolari delle attività commerciali presenti lungo tutta la perimetrazione della z.t.l. al fine di permettere le operazioni di carico e scarico anche personali per una breve sosta autorizzata quantificabile in un massimo di 15 minuti riscontrabili con l'esposizione del disco orario e di tagliando appositamente rilasciato, dalle ore 07.00 alle ore 10.30 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 nei giorni di giovedì. Lungo la Via Girardengo rimangono in vigore le deroghe attualmente in atto, con la specifica del divieto di accesso per i veicoli utilizzati per il trasporto delle merci.

Veicoli merci che debbono compiere operazioni di carico e scarico, con sosta consentita entro idonei spazi riservati, dalle ore 07.00 alle ore 10.30 dei giorni feriali di lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 nei giorni di giovedì.

Velocipedi.

Veicoli al servizio di persone invalide munite dell'apposito contrassegno con obbligo di sosta lungo la zona a traffico limitata negli appositi stalli.

Veicoli in uso alle forze di polizia, i mezzi di soccorso in emergenza.

In deroga al presente provvedimento è consentito altresì il transito a:

- ❖ I veicoli in uso alle aziende erogatrici di servizi pubblici (Acos, Servizi Postali, Enel Telecom e similari) per comprovate esigenze d'interventi dimostrabili.
- ❖ I veicoli adibiti ai servizi funebri limitatamente al carro funebre ed a un furgone portacorone.
- ❖ I veicoli in uso ai cortei nuziali limitati alla sola autovettura degli sposi.
- ❖ I veicoli al servizio degli Organi Istituzionali.
- ❖ I veicoli di servizio di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Le operazioni di trasloco e gli interventi se pur urgenti da parte di artigiani dovranno essere di volta in volta autorizzati dall'Ufficio Tecnico del Traffico e/o dal Comando di Polizia Municipale. I veicoli utilizzati non devono essere di massa a pieno carico superiore a 35 ql.

- Istituzione del senso unico di marcia lungo il tratto di Via Roma compresa tra il dissuasore mobile nelle adiacenze di Vicolo Cravenna Piazza Dellepiane e Via Paolo da Novi in direzione di quest'ultima via e Piazza S. Andrea.
- Autorizzazione al transito delle categorie aventi diritto di accesso, non ancora in possesso di regolare autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Viabilità del VII° Settore durante il periodo temporale di sperimentazione.
- Accesso alla Scuola Materna Solferino di determinati utenti con orari e percorsi stabiliti.

Le norme in contrasto con il presente provvedimento sono abrogate.

DISPONE

La pubblicità dei summenzionati provvedimenti verrà effettuata mediante il collocamento della prescritta segnaletica stradale.

Sono delegati della vigilanza e del controllo tutti i soggetti incaricati dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del C.d.S..

Il personale del Corpo di Polizia Municipale è autorizzato a derogare e far derogare in caso di necessità alle presenti disposizioni.

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, osservare e far osservare la presente ordinanza.

AVVERTE

- Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine di legge.
- che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07 agosto 1990, n° 241 avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro novanta giorni dalla pubblicazione;
- che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada, Decreto Legislativo 285 / 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministro dei Lavori Pubblici, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del Regolamento al Codice della Strada, DPR. 495/1992.

Novi Ligure dalla Residenza Municipale, li 15.10.2010

Il Comandante Dirigente
(Dott. Armando Caruso)

Il responsabile del procedimento Grosso Gabriele